

# Professionisti liberi dai vincoli per l'attività in forma societaria

**Stp.** Dal conferimento in una newco alla trasformazione di uno studio associato: tutte le strade percorribili. Ammessa la multidisciplinarietà

Pagina a cura di  
**Angelo Busani**

La concessione della neutralità fiscale (imposte sui redditi, Iva e registro) alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione tra professionisti, disposta dal Dlgs 192/2024, completa il disegno che permette ai professionisti di proporsi ai propri clienti sotto forma societaria. La legge sulle Stp vige fin dal 2011 e la specifica normativa che attualmente disciplina la società tra avvocati è datata 2017; ma, finora, chi ha messo la professione in forma societaria l'ha fatto, per lo più, partendo da zero, a causa del timore che un conferimento di uno studio individuale in società oppure la trasformazione di uno studio in società (questi i casi più frequenti) avrebbero scatenato materia imponente.

## Le operazioni

Per strutturare una professione in forma societaria sono a disposizione diverse strumentazioni. A parte la stipula di un classico atto costitutivo di Stp o di Sta conferendovi denaro, si può ipotizzare ad esempio che:

- il professionista individuale con-

ferisca clientela, avviamento e, in generale, la sua organizzazione in una newco unipersonale o partecipata da altri soci; questi ultimi possono essere professionisti (che, a loro volta, conferiscono denaro, servizi o anch'essi uno studio individuale o associato) o soci d'opera o soci di capitale;

- uno studio professionale associato si trasformi in società;
- uno studio professionale, individuale o associato, venga conferito in una Stp o una Sta preesistente;
- una Stp o una Sta possano fondersi con altre società professionali o scindere un proprio "ramo" di attività professionale in una società (neo costituita o preesistente) che si prende in carico il ramo scisso.

## I requisiti della Stp

La Stp (regolamentata dalla legge 183/2011 e dal dm Giustizia 34/2013) può assumere qualsiasi forma societaria, sia di persone sia di capitali nonché cooperativa. Le Srl e le Spa possono anche essere unipersonali, le cooperative devono avere almeno tre soci.

La denominazione sociale può essere liberamente formata, con l'unico limite che deve contenere l'indicazione che si tratta di una società tra pro-

fessionisti. L'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci professionisti. È possibile che la Stp abbia un oggetto multidisciplinare: in tal caso, l'Ordine presso cui la società si iscrive è quello al quale appartengono i soci che svolgono l'attività professionale prevalente.

La compagine sociale può essere composta anche da non professionisti (sia persone fisiche che non) con la limitazione che il numero dei professionisti e la quota di capitale sociale dei professionisti devono essere tali da determinare una situazione nella quale ai professionisti compete, nelle decisioni dei soci, una maggioranza di almeno i due terzi rispetto al totale dei voti esprimibili.

Il socio di una Stp non può partecipare, né come socio professionista, né come socio di capitali, ad altra società professionale. Non ci sono restrizioni, invece, in ordine alla partecipazione contemporanea in una Stp e in uno o più studi professionali associati; né esiste incompatibilità tra la partecipazione a una Stp e lo svolgimento della professione in forma di studio individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Avvocati nelle Stp come soci di solo capitale

### Le eccezioni

Un mondo a parte è quello delle società per avvocati e professionisti tecnici (ingegneri, architetti e geometri). Questi ultimi hanno una vastità di opzioni, mentre i legali devono necessariamente utilizzare la Sta.

### La società tra avvocati

La Sta è l'unica forma societaria che gli avvocati possono utilizzare per l'esercizio della loro professione, per la ragione che la legge 247/2012 viene intesa (Cassazione 19282/2018) come normativa «speciale» per l'attività forense (pareri Cnf 64/2016 e 5853/2022).

Da questa specialità deriva un implicito divieto per gli avvocati di partecipare, come soci professionisti, a una Stp, nemmeno in minoranza (nonostante che la legge 183/2011 non disponga esplicite limitazioni in ordine alle professioni che possono essere svolte nella forma della Stp). Pertanto:

- in una Stp multidisciplinare avente come attività principale quella del commercialista, l'oggetto sociale può prevedere l'esercizio di qualsiasi altra professione, ma non dell'avvocatura;
- un avvocato può essere socio di una Stp, ma non come professionista, bensì come socio di capitale («Pronto ordini» n. 74/2024 del 29 ottobre 2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti), quindi con una quota non superiore al terzo del capitale; in sostanza, può intervenire in assemblea, votare per eleggere le cariche e partecipare agli utili, ma non esercitare la professione forense;
- di contro, un commercialista (oppure un medico, un ingegnere, un agronomo, eccetera) può essere socio professionista di una Sta che abbia un oggetto multidisciplinare: cioè, la società, accanto all'attività forense (di appannaggio dei soci avvocati), può svolgere anche l'attività propria dei commercialisti (dei medici, degli ingegneri, degli agronomi, eccetera);
- non importa che nell'assemblea della Sta gli avvocati abbiano la maggioranza, l'importante è che i due terzi dei voti spettino ai soci professionisti (anche non avvocati) della Sta;
- un avvocato può anche essere amministratore di una Stp (anzi, il Cda di una Stp può essere formato in maggioranza da avvocati), ma senza avere un ruolo di amministratore esecutivo; nel Cda della Sta gli avvocati devono invece essere in maggioranza.

Insomma, un panorama ricco di contraddizioni: in particolare, un commercialista e un avvocato possono allearsi sia sotto forma di studio associato sia mediante una Sta, ma non possono costituire una Stp se non relegando l'avvocato al ruolo di socio di capitale.

### L'attività ingegneristica

Anche quando vige il divieto di società professionali (legge 1815/1939, abrogata ben due volte: dalla legge 266/1997 e dalla legge 183/2011) le società di ingegneria erano libere di operare (lo ha riconosciuto la Consulta, sentenza n. 184/2024, si veda il Sole 24 Ore del 22 novembre 2024): un po' per la ragione che il loro oggetto sociale veniva inteso essere più ampio rispetto alla "semplice" attività dell'ingegnere, un po' perché sono state espressamente consentite per legge (dalla 183/1976 in avanti). Insomma ingegneri, architetti e geometri possono operare mediante studio associato, essere soci professionisti di Stp e di Sta e possono utilizzare la società di engineering, che è una "normale" società commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA